



Deliberazione n. 217

del 19/12/2017

COMUNE DI NICOSIA

PROVINCIA DI ENNA

ORIGINALE DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: Servizio ricovero minori in convitto - Approvazione schema di convenzione con l'Istituto Suore Cappuccine del S. Cuore - Comunità alloggio " Francesco Maria di Francia " di Nicosia (EN) .

L'anno duemiladiciassette addì diciannove del mese di dicembre alle ore 14,15 e seguenti, nei locali del Palazzo Municipale si é riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

			Pres.	Ass.	
1	BONELLI	Luigi Salvatore	X		SINDACO - PRESIDENTE
2	GEMMELLARO	Francesca	X		Vice Sindaco
3	CASTELLO	Giuseppe Mario		X	Assessore
4	ZAPPIA	Ferdinando	X		Assessore
5	BONOMO	Graziano Ivan	X		Assessore

Presiede il Sig. BONELLI dott. Luigi Sindaco Vice Sindaco
del Comune suddetto.

Partecipa il Segretario Generale Sig. ra ZINGALE dott.ssa Mara

Il Presidente, constatato che il numero dei presenti é legale, dichiara aperta la seduta e invita i convenuti a deliberare sull'argomento in oggetto specificato.

VIGANZI

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la proposta del Dirigente del 1° Settore del Comune di Nicosia - Ufficio Servizi Sociali, avente per oggetto: "Servizio ricovero minori in convitto - Approvazione schema di convenzione con l'Istituto Suore Cappuccine del S. Cuore - Comunità alloggio " Francesco Maria di Francia " di Nicosia (EN) .

VISTO il parere tecnico - contabile reso ai sensi dell'art. 53, comma I della L.r. 142/90, recepita con L.r. 48/91, modificato dall'art. 12 della L.r. 30/2000, e3 dell'art. 147 bis D.Lgs 267/2000, allegato al presente provvedimento;

RITENUTO dover approvare la superiore proposta;

VISTO il vigente Ord. EE.LL. Regione Siciliana e successive modifiche ed integrazioni;

CON VOTI UNANIMI, espressi nelle forme di legge,

DELIBERA

DI APPROVARE la proposta del Dirigente del 1° Settore del Comune di Nicosia - Ufficio Servizi Sociali, avente per oggetto: "Servizio ricovero minori in convitto - Approvazione schema di convenzione con l'Istituto Suore Cappuccine del S. Cuore - Comunità alloggio " Francesco Maria di Francia " di Nicosia (EN) .

DI DICHIARARE il presente atto immediatamente esecutivo, al fine di provvedere agli atti consequenziali.

MAJONE

PROPOSTA

di deliberazione di competenza della Giunta Comunale ad oggetto: Servizio ricovero minori in convitto - Approvazione schema di convenzione con l'Istituto Suore Cappuccine del S. Cuore - Comunità alloggio " Francesco Maria di Francia " di Nicosia (EN) .

IL DIRIGENTE del 1° Settore/Uffici Sociali

PREMESSO:

- che presso l'Istituto Suore Cappuccine del S. Cuore - Comunità alloggio per minori, " F.sco Maria di Francia " di Nicosia, iscritta al n. 1668 dell'albo regionale di cui all'art.26 della l.r. 22/1986, quale Ente gestore di Comunità alloggio per minori, con D.D.G. n. 351 del 19/02/2003, si trovano ricoverati in convitto due minori;

DATO ATTO:

- che con delib. G.M. n.243/15 è stato approvato lo schema di convenzione, regolante i rapporti tra questo Comune e l'Istituto Suore Cappuccine del S.Cuore - Comunità alloggio "Francesco Maria di Francia "con sede in Nicosia, per la durata di anni 2, a decorrere dall'1/01/2016 al 31/12/2017 per n. 3 minori e veniva impegnata la somma occorrente per il biennio 2016/2017;
- che in data 22/06/2016 si è provveduto alla stipula della convenzione con il suddetto Istituto Rep. n. 9/9 , con scadenza il 31/12/2017;
- che una minore è stata dimessa in data 30/6/2016 - giusto provvedimento del Tribunale dei minori di Caltanissetta;

VISTA la delib. G.C. n. 135 del 21/09/2017, con la quale il Comune ha approvato per l'anno 2017 la modifica della convenzione in adeguamento ai posti concordati da 3 a n.2 unità;

DATO ATTO che il suddetto Istituto, ha svolto regolarmente il servizio di che trattasi, con competenza e responsabilità;

RITENUTO, pertanto, dover procedere al rinnovo della convenzione per anni 2, a decorrere dall'1/1/2018 al 31/12/2019;

VISTO lo schema di convenzione redatto dall'Ufficio Servizi Sociali in conformità allo schema tipo regionale (all. g approvato con D.P.R.S. 4/06/1996) , che si allega alla presente per farne parte integrante e sostanziale;

RITENUTO, pertanto, doverlo approvare;

RESO il parere di regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art. 49 del D.L.gs 267/00, come da allegato alla presente;

ACQUISITO il parere favorevole di regolarità contabile espresso ai sensi dell'art. 49 del D.L.gs 267/00, come da allegato contabile;

ATTESTATO che nell'istruttoria dello stesso non sono emersi profili di conflitto di interessi, nemmeno potenziali, in capo all'istruttore;

VISTO l'Ord. EE.LL. Regione Siciliana successive modifiche ,

PROPONE

Per le motivazioni citate in premessa che si intendono qui integralmente riportate:

DI APPROVARE lo schema di convenzione regolante i rapporti tra il Comune e l'Istituto Suore Cappuccine del S. Cuore - Comunità alloggio per minori "Francesco Maria di Francia", con sede in Nicosia alla Piazzetta N. Speciale n. 2, per n. 2 minori, iscritta al n. 1668 dell'albo regionale di cui all'art.26 della l.r. 22/1986, quale Ente gestore di Comunità alloggio per minori, con D.D.G. n.

351 del 19/02/2003, composto da n. 20 articoli, che viene allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale.

Di stabilire che la superiore convenzione, avrà la durata di anni 2, a decorrere dall'1/1/2018 al 31/12/2019.

Di dare atto che la relativa spesa ammonta ad € 106.438,80 (esente iva) e trova copertura finanziaria al Cap. 1419/1 del bilancio pluriennale 2018/2019, nel modo che segue:

Cap. / Art.	Descrizione	Missione	Programma	Titolo	Macroaggr.	CP / FPV	IMPORTO
1419/1	Spese per rette di ricovero x n. 2 minori Anno 2018	12	7	1	103		€ 53.219,40
1419/1	Spese per rette di ricovero x n. 2 minori Anno 2019	12	7	1	103		€ 53.219,40
Totale € 106.438,80							

Di demandare al dirigente responsabile del servizio l'impegno di spesa.

Di riservarsi in ordine all'impegno della somma occorrente per l'aumento ISTAT per l'anno 2018/2019, secondo la percentuale applicata.

Di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo, al fine di provvedere agli atti conseguenziali.

IL DIRIGENTE
dott.ssa Patrizia Mancuso



COMUNE DI NICOSIA

PROVINCIA DI ENNA

SCHEMA DI CONVENZIONE PER RICOVERO MINORI SOTTOPOSTI A
PROVVEDIMENTI DELL'AUTORITA' GIUDIZIARIA MINORILE.

L'anno duemiladiciassette _____ addì _____ del mese di _____ in Nicosia

T R A

L'Amministrazione Comunale di Nicosia, d'ora in avanti "Ente locale", legalmente rappresentata dal/la dott. _____ nato/a a _____ il _____, Dirigente, domiciliato per la carica presso la Casa Comunale di Nicosia, il quale interviene nel presente atto, ai sensi dell'art. 34 del vigente Statuto Comunale, in rappresentanza del Comune medesimo - Codice Fiscale 81002210862 - P.I. 00100280866 ;

da una parte e dall'altra

L'Ente assistenziale Istituto Suore Cappuccine del Sacro Cuore - Comunità alloggio " Francesco Maria Di Francia", con sede in Nicosia alla Piazzetta N. Speciale n. 2 C. F. N. 80021630589 P.IVA 02114091008 , d'ora in avanti nel presente atto designato con il termine " Ente contraente ", rappresentato dalla Suora _____ nata a _____ il _____, iscritta all'Albo Regionale degli Enti assistenziali pubblici e privati, autorizzata a svolgere attività assistenziale in favore dei minori sottoposti a provvedimenti dell'autorità giudiziaria minorile, iscritta all'albo regionale degli enti assistenziali al n. 1668, con D.D.G. n. 351 del 19/1/2003, con la tipologia Comunità alloggio per minori e per una recettività di n. 8 unità.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO APPRESSO

Art. 1

L'Ente contraente si obbliga ad ospitare nella Comunità - alloggio in premessa indicata avente le caratteristiche appresso specificate, n. 2 minori su n.8 posti complessivi, su disposizione dell'autorità giudiziaria minorile adottata nell'ambito delle competenze amministrative e civili

Art. 2

La Comunità alloggio ha una capacità ricettiva di N. 8 posti per minori.
Al compimento del diciottesimo anno di età il giovane ospitato deve essere dimesso dalla comunità. In linea eccezionale per accertata obiettiva necessità di completamento del progetto educativo, il giovane può continuare ad essere ospitato nella comunità , previo nulla osta del competente Tribunale per i Minorenni, al quale dovrà essere tempestivamente inoltrata una motivata e documentata richiesta a cura del responsabile della comunità e dell'Ufficio di Servizio Sociale del Comune di residenza del minore.

Art.3

Le Comunità alloggio, inserite nel normale contesto abitativo, sono dotate di locali e servizi previsti dagli standard determinati con Decreto del Presidente della Regione 29 Giugno 1988.

Art. 4

L'Ente contraente si impegna ad adibire nella Comunità il seguente personale con rapporto di lavoro subordinato:

- N. 1 operatore sociale responsabile;
- N. 4 educatori professionali;
- N. 1 ausiliario;

nonché, anche se con rapporto di consulenza (prestazione professionale), N. 1 psicologo o neuro psichiatra, N. 1 assistente sociale e N. 1 infermiere professionale;

Può, altresì, avvalersi per servizi integrativi della collaborazione di operatori volontari e di obiettori di coscienza.

L'Ente contraente garantisce che tutti gli operatori siano in possesso dei requisiti necessari per lo svolgimento degli interventi educativi previsti nel piano di lavoro, cioè, formazione professionale (diploma di scuola di educatore) o diploma di scuola media superiore e significativa esperienza lavorativa nel settore specifico almeno biennale. L'Ente si impegna ad assicurare nel tempo la presenza degli stessi operatori di cui all'elenco da allegare alla Convenzione ai sensi del successivo art.17; qualsiasi sostituzione dovrà essere tempestivamente comunicata e motivata all'amministrazione comunale.

L'Ente contraente, inoltre, si impegna a favorire la partecipazione del personale a corsi di formazione ed aggiornamento ai fini di una riqualificazione professionale.

L'Ente contraente deve trasmettere all'Ente locale il curriculum professionale ed il certificati di sana e robusta costituzione fisica all'atto dell'immissione in servizio del personale.

Si impegna, inoltre, a verificare che i propri operatori siano in regola con le vigenti norme sanitarie in materia di assistenza ai minori. L'Ente locale si riserva di acquisire d'ufficio il certificato generale del casellario giudiziale dei singoli operatori.

Art. 5

Per effetto della presente convenzione, nessun rapporto di lavoro subordinato o autonomo viene instaurato tra l'Ente locale e i singoli operatori dell'Ente contraente, il quale con la presente solleva l'amministrazione comunale da ogni o qualsiasi pretesa che possa essere avanzata dai medesimi e si impegna affinché il personale operante nel servizio, di cui alla presente convenzione, sia in regola con la vigente normativa in materia di lavoro subordinato e autonomo.

Art.6

Nella Comunità - alloggio dovrà essere instaurata una convivenza il più possibile serena, tendente ad un recupero alla socialità degli ospiti e ad un armonico sviluppo della loro persona.

A tal fine si cureranno in particolare:

- l'assolvimento dell'obbligo scolastico;

- la formazione professionale dei minori aventi età superiore ai 14 anni;
- il collocamento in attività lavorative in apprendistato o in forma produttiva a seconda delle attitudini, delle capacità e delle possibilità di ognuno, mantenendo continui contatti con aziende e datori di lavoro;
- il sostegno psico-pedagogico, come metodo di intervento per il superamento dei momenti critici dei minori ospiti;
- la responsabilizzazione dei minori attraverso possibili modi di compartecipazione alla gestione della vita comune;
- l'uso corretto ed attivo del tempo libero, anche mediante escursioni, gite e soggiorni climatici;
- il rapporto libero e responsabile, sostenuto dal Servizio sociale, con le famiglie ove ciò si rilevi possibile;
- i contatti con i coetanei di ambo i sessi;
- l'apertura alla realtà sociale (Consigli di quartiere, Associazioni , etc).

Art. 7

L'Ente contraente si obbliga a stipulare a favore dei minori un'assicurazione idonea a coprire i seguenti rischi:

1. Infortuni subiti dai minori, sia all'interno che all'esterno della Comunità, salvo i casi in cui la copertura sia garantita da altre forme di assicurazione obbligatorie;
2. Danni arrecati dai minori, sia all'interno che all'esterno della Comunità.

Art. 8

Ai minori ospiti di cui alla presente convenzione verrà corrisposta la somma giornaliera di Euro 1,04, per consentire agli stessi di far fronte alle piccole spese di carattere personale.

L'Ente contraente anticiperà le somme occorrenti con rimborso da parte dell'Ente locale su presentazione trimestrale di apposito elenco quietanzato dai singoli percettori delle somme.

Art.9

L'Ente si impegna a prestare ai minori non soltanto la più scrupolosa assistenza igienico - sanitaria , ma anche ad effettuare le cure necessarie sia in occasione di malattie specifiche, che in via ordinaria allo scopo di favorire il loro normale ed armonico sviluppo.

Art. 10

Ogni minore dovrà essere provvisto di effetti personali, nonché di vestiario decoroso adatto al clima e alle stagioni, nella quantità necessaria e possibilmente scelto dallo stesso minore ed acquistato con l'ausilio degli educatori, a cura e spese dell'Ente contraente.

Art. 11

Il trattamento alimentare per i minori dovrà fare riferimento alla tabella dietetica indicata dall'A.U.S.L. competente per territorio.

Art. 12

L'Ente contraente si obbliga a redigere un diario tecnico sull'andamento della vita individuale e di gruppo dei minori ed accettare la collaborazione ed il coordinamento del servizio sociale dell'Ente locale.

L'Ente contraente è tenuto altresì a trasmettere periodicamente all'Autorità giudiziaria minorile, nonché al servizio sociale del Comune di residenza del minore, informazioni sul comportamento di ogni minore, sulle relazioni con la famiglia e con i compagni, sul profitto a scuola o nel lavoro ed in genere sul grado di riadattamento raggiunto.

L'Ente locale si riserva la facoltà di visitare la comunità in qualsiasi momento a mezzo del proprio servizio sociale.

Analoga facoltà è attribuita al servizio sociale dei Comuni di residenza dei minori.

E' altresì facoltà dell'Ente locale di formulare proposte operative sull'organizzazione ed attuazione dei servizi previsti dalla presente convenzione.

Art. 13

L'Ente locale, come rimborso delle spese di gestione, calcolate in base agli oneri fissi a carico dell'Ente gestore (spese per il personale, manutenzione e fitto o valore locativo dei locali, spese generali e spese di mantenimento degli ospiti), corrisponde all'Ente contraente:

- a) un compenso fisso mensile di € 1.504,95 per ogni posto ad esso riservato, da liquidarsi anticipatamente con cadenza trimestrale;
- b) una retta giornaliera di mantenimento di € 25,91 (fino ad un max di 330 presenze annue) comprensiva del sussidio da corrispondere al minore, di cui al precedente art. 8 per ogni giornata di effettiva presenza del minore in comunità, da liquidarsi posticipatamente, con cadenza trimestrale, sulla base di uno stato nominativo dei minori ospiti.

L'Amministrazione comunale si riserva di accertare l'esistenza di familiari tenuti al pagamento della retta. In tal caso l'Amministrazione provvederà solamente alla integrazione della stessa.

Art. 14

Gli oneri di gestione indicati nel precedente art. 13 sono annualmente adeguati, in relazione ad eventuali variazioni degli elementi di costo (personale, locali, vitto, etc) computando l'indice ISTAT di variazione media dei prezzi al consumo.

Art. 15

La vigilanza ed il controllo sui servizi oggetto della presente convenzione è esercitata, in via ordinaria, dall'Ente locale ed, in via straordinaria, dall'Assessorato regionale degli Enti Locali.

Eventuali inadempienze alla presente convenzione devono essere contestate per iscritto e con fissazione del termine perché le stesse siano rimosse. Trascorso inutilmente il termine assegnato, l'Ente locale ha facoltà di sospendere la convenzione.

La convenzione sarà comunque sospesa e successivamente risolta, dopo la contestazione da parte dell'Ente locale cui non abbia fatto seguito la rimozione delle inadempienze entro il termine assegnato, nei seguenti casi:

- a) cambiamenti di gestione della comunità – alloggio o significative variazioni degli elementi che caratterizzano la sua struttura od il personale;
- b) deficienze ed irregolarità nella conduzione del servizio che pregiudichino il raggiungimento delle finalità educativo - assistenziale del servizio medesimo;
- c) mancato rispetto delle clausole della convenzione secondo le regole della normale correttezza anche sotto il profilo amministrativo contabile.

Art. 16

Durata della convenzione

La presente convenzione avrà la durata dall'1/1/2018 al 31/12/2019 salvo quanto prescritto dal precedente art. 15.

E' escluso il rinnovo tacito.

L'amministrazione Comunale può con deliberazione motivata entro i tre mesi precedenti alla sua scadenza, disporre il rinnovo della convenzione ove sussistono ragioni di opportunità e pubblico interesse, con l'obbligo di darne nei medesimi termini comunicazione all'Ente e di acquisirne formale accettazione.

Sino al rinnovo o all'effettiva dimissione degli ospiti nel caso di rescissione, l'Ente è tenuto a garantire il prosieguo del servizio senza soluzione di continuità con conseguente diritto alla corresponsione delle rette alle medesime condizioni della presente convenzione.

L'Ente contraente si impegna a relazionare, al 31 dicembre di ciascun anno, sullo stato dei minori ospitati, anche ai fini di eventuali provvedimenti dell'autorità competente.

Art. 17

L'Ente ha l'obbligo di produrre, all'atto della sottoscrizione la documentazione appresso specificata:

- autocertificazione ai sensi del D.P.R. 445/2000, comprovante:

1) l'assenza di procedimenti pendenti per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'art.6 del D.Lgs n.159 del 6/9/2011(ex art.3 L.1423/ 1956) e di cause ostantive di cui all'art. 67 del citato D. Lgs.159/2011 (ex art. 10 della L. 575/1965);

2) la regolarità contributiva nei confronti degli Istituti previdenziali e assicurativi;

- copia dei contratti di lavoro degli operatori previsti nella convenzione;

- elenco nominativo degli operatori utilizzati con il relativo titolo di studio;

- decreto assessoriale di iscrizione all'albo regionale sez anziani per la tipologia inerente la presente convenzione, in applicazione dell'art. 26 della legge regionale n. 22/86;

L'Amministrazione comunale si riserva di effettuare i controlli antimafia.

Art. 18

Le tasse di bollo e di registro sono a carico dell'Ente gestore, se dovute.

Trattandosi di scrittura privata non autenticata la presente convenzione è soggetta a registrazione in caso d'uso, a norma di legge.

Art. 19

Per quanto non previsto dalla presente convenzione, si rinvia alle norme del Codice civile.

Art. 20

Per eventuali controversie, il Foro competente è quello di Enna.

Letto, confermato e sottoscritto mediante apposizione sul presente file della firma digitale, sia della parte privata che, per ultimo, dal dirigente in rappresentanza del Comune, ai sensi dell'art. 36 dello statuto comunale.

Il presente atto viene repertoriato e datato il giorno in cui firma il dirigente del comune.

L'ente contraente

L'Ente Locale



COMUNE DI NICOSIA
PROVINCIA DI ENNA

I SETTORE

Allegato alla Deliberazione
G.M./C.C. n.° 217 del 19-12-2017

Proposta di deliberazione relativa a: Servizio evasione minori in custodia -
Approvazione schema di convenzione con l'Istituto Suore Appaerme
del S. Cuore - Comunità alloggio "Francesco Maria di Francia" di
Messina (EN).

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA

ai sensi dell'art.49 del D. L.gs 267/2000, art.12 della L. r. n.30/2000 e dell'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000

Parere in ordine alla regolarità tecnica: favorevole

Nicosia, 14/12/2017.

Il Responsabile del Servizio

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Parere in ordine alla regolarità contabile: favorevole

Si attesta la copertura finanziaria dell'impegno di cui alla proposta in oggetto, con imputazione della spesa di € _____ al Tit. _____ Funz. _____ Serv. _____ Int. _____, del bilancio esercizio in corso/ Cap. del P.E.G. al n. _____, _____ cui corrisponde in entrata il Cap. n. _____.

Nicosia, 19/12/17.


Il Dirigente
Li Calzi Dott. Giovanni

260
2017


Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO - PRESIDENTE

L'ASSESSORE ANZIANO



IL SEGRETARIO GENERALE



per copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo per la pubblicazione.

Nicosia, li 20/12/2017

IL SEGRETARIO GENERALE

F.TO M. BINGALE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Generale,

CERTIFICA

che la presente deliberazione, in applicazione della L.R. 3 dicembre 1991, n.44, è stata pubblicata all'Albo Pretorio e Albo On-line del Comune per giorni 15 consecutivi, dal giorno 20/12/2017, (art.11, comma 1°, L.R. n.44/91 come modificato dall'art.127, comma 21, della L.R. n.17 del 28/12/2004).

Il Responsabile della pubblicazione



IL SEGRETARIO GENERALE

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

Si certifica che la presente deliberazione, in applicazione della L.R. 3 dicembre 1991, n.44, è divenuta esecutiva il 19 DIC. 2017

- decorsi dieci giorni dalla pubblicazione (art. 12, comma 1°);
- a seguito di dichiarazione di immediata esecutività;

IL SEGRETARIO GENERALE



- per copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo;
- per copia conforme all'originale;

Nicosia, li _____

IL SEGRETARIO GENERALE